**N. R.G. 35862/2026**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SESTA CIVILE

Il Giudice istruttore,

sciogliendo la riserva assunta in data 6.10.2026 nell'ambito del procedimento cautelare promosso con ricorso depositato in data 1.9.2026

**DA**

*Parte_1* (C.F. *C.F._1*), domiciliata *ex lege* all'indirizzo PEC del difensore avv. Michele Santarelli, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,

RICORRENTE

**CONTRO**

*Controparte_1* (C.F. *P.IVA_1*), in persona di un procuratore speciale, e *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_2*), in persona di un procuratore speciale, domiciliate *ex lege* all'indirizzo PEC del difensore avv. Vittorio Pisapia, che le rappresenta e difende per procure in calce alla memoria di costituzione,

RESISTENTI

letti gli atti e i documenti e sentite le parti in udienza

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 1.9.2026 *Parte_1* ha chiesto di ordinare alle banche *Controparte_1* e *[...]* *Controparte_2* l'immediata riattivazione e il pieno sblocco di tutti i rapporti bancari e degli strumenti di pagamento a lei intestati.

A tal fine la ricorrente espone che:

-è una cittadina russa residente stabilmente in Italia, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che intrattiene diversi rapporti bancari con le due banche resistenti consistenti in conti correnti, deposito amministrato e carte di pagamento;

-tali rapporti costituiscono il principale e sostanzialmente unico strumento utilizzato per la gestione delle esigenze personali e familiari proprie e dei figli conviventi;

-i conti sono alimentati principalmente da bonifici provenienti dall'ex marito, residente in Uzbekistan, che versa somme destinate al loro mantenimento;

-tali somme hanno un'origine lecita;

-nel maggio 2026 la banca avviava accertamenti sui trasferimenti esteri ricevuti dalla cliente ricorrente e in data 11 maggio 2026 disponeva il blocco dei conti e delle carte;

-nei giorni successivi la ricorrente e l'ex marito fornivano tutta la documentazione richiesta, ma il congelamento permaneva;

-seguivano numerose richieste di chiarimenti, diffide e reclami rispetto ai quali le banche giustificavano il congelamento richiamando i Regolamenti UE n. 269/2014 e n. 833/2014 relativi alle misure restrittive connesse alla Federazione Russa e in particolare: *Controparte_1* confermava formalmente il congelamento dei rapporti, mentre *CP_2* inizialmente affermava che il conto fosse operativo, salvo poi riconoscere successivamente che risultava anch'esso sospeso.

Deduce la ricorrente che:

-il blocco dei conti ha prodotto gravi conseguenze economiche e personali e in particolare: sul piano patrimoniale ha prodotto documentazione riguardante l'impossibilità di pagare il canone di locazione e le spese condominiali dell'abitazione familiare, il mancato pagamento di utenze e servizi essenziali, la sospensione di

coperture assicurative, il mancato pagamento di obbligazioni fiscali e l'applicazione di penali e interruzione di rapporti contrattuali (tra cui il Pt_2 ; mentre sul piano personale e familiare ha prodotto l'impossibilità di utilizzare denaro già presente sui propri conti, la necessità di ricorrere all'aiuto economico di amici, il pregiudizio alla dignità personale e la compromissione della serenità familiare e del mantenimento dei figli;

-sussiste il *fumus boni iuris* poiché in primo luogo è inapplicabile il Regolamento UE n. 833/2014, atteso che il divieto relativo ai depositi di cittadini russi non è applicabile nei suoi confronti poiché è titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo e gode, dunque, dell'esenzione prevista dall'art. 5-ter par. 3 del Regolamento e le somme ricevute non rappresentano investimenti o raccolta di depositi, ma contributi destinati al mantenimento familiare; in secondo luogo è inapplicabile anche il Regolamento UE n. 269/2014 atteso che essa non è inserita nelle liste dei soggetti sanzionati, non ha ricevuto alcuna comunicazione circa il soggetto eventualmente designato e che i fondi ricevuti dall'ex marito, una volta accreditati, sono entrati definitivamente nel proprio patrimonio e non sono più controllati dal disponente;

-le banche hanno omesso qualsiasi valutazione individualizzata e hanno adottato un congelamento indiscriminato, senza spiegare il concreto collegamento con un soggetto colpito dalle sanzioni internazionali;

-sono insussistenti i poteri di congelamento derivanti dalla normativa antiriciclaggio poiché il D. Lgs. n. 231/2007 attribuisce all'intermediario il potere di segnalare operazioni sospette, ma non quello di bloccare *sine die* i fondi del cliente in assenza di provvedimenti dell'autorità competente;

-sussiste la violazione dei principi di buona fede e correttezza poiché entrambe le banche hanno mantenuto il blocco per mesi, non hanno fornito spiegazioni adeguate, non hanno indicato la durata delle verifiche, non hanno chiarito le ragioni specifiche del congelamento e hanno fornito comunicazioni generiche, tardive o addirittura contraddittorie in violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., oltre che dei doveri di trasparenza gravanti sugli intermediari bancari;

-sussiste la violazione degli obblighi informativi, atteso che le banche non hanno informato tempestivamente la cliente del blocco, non hanno indicato quali documenti fossero necessari, non hanno comunicato i tempi dell'istruttoria e non hanno illustrato eventuali modalità di accesso alle somme necessarie per i bisogni essenziali;

-sussiste la violazione del principio di proporzionalità poiché la misura adottata è illegittima anche perché è totale, indiscriminata, protratta per oltre tre mesi, non accompagnata da alcuna valutazione individuale del rischio e tale da privare completamente la ricorrente delle proprie disponibilità economiche;

-con riferimento al *periculum in mora* che il blocco continua a produrre effetti immediati e progressivi con pregiudizio irreparabile e in particolare il rischio di perdita dell'abitazione familiare, l'impossibilità di sostenere le spese essenziali, l'aggravamento della posizione fiscale, la perdita delle coperture assicurative, l'applicazione di ulteriori penali e oneri e la compromissione della dignità personale e della tutela dei figli.

Si sono costituite in giudizio le banche *Controparte_1* *[...]* *Controparte_2* contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

Espongono che:

-il congelamento dei rapporti non è stato disposto a causa della cittadinanza russa della ricorrente, bensì nell'ambito degli obblighi di *compliance* derivanti dalla normativa europea sulle sanzioni contro soggetti e istituti bancari russi;

-il nucleo della vicenda è rappresentato dalla necessità di verificare un'operatività caratterizzata da numerosi accrediti provenienti da Paesi terzi, dall'utilizzo di intermediari situati in Asia Centrale, da collegamenti dichiarati con la banca russa ALFA BANK e dalla possibile elusione delle misure restrittive europee;

-il rapporto acceso presso *CP_2* è stato aperto nell'aprile 2025, è stato alimentato da un solo bonifico di euro 10.000,00 proveniente da un conto *CP_1* della ricorrente, è stato utilizzato esclusivamente per un piano di accumulo in fondi comuni JPMorgan e non è mai stato utilizzato per spese ordinarie, utenze, affitti o necessità familiari;

pertanto, i danni lamentati dalla ricorrente non sarebbero in alcun modo riconducibili al rapporto *CP_2* ;

-tramite attività di verifica svolte dalla funzione *Financial Sanctions* del gruppo, nel marzo 2026 sarebbe stato individuato, con riferimento ad altra clientela, un possibile schema di elusione delle sanzioni europee consistente nel trasferimento di fondi provenienti da istituti bancari russi sanzionati attraverso intermediari localizzati in Paesi terzi e mediante carte di pagamento;

-a seguito di tali anomalie, *CP_1* ha esteso i controlli ad altre posizioni, tra cui quella di *Parte_1*

-dalle verifiche sarebbe emerso che dal maggio 2022 la ricorrente aveva ricevuto dal suo ex marito *Persona_1* complessivamente 162 accrediti per euro 276.476,65; e in particolare: 53 accrediti per euro 100.206,00 su carta Superflash, 86 accrediti per euro 132.039,65 su carta XME Debit, 18 accrediti per euro 36.031,00 su altra carta XME Debit e 5 accrediti per euro 8.200 sulla carta attiva della ricorrente;

-le causali sarebbero state riconducibili a circuiti quali "MoneySend", "Kaspi P2P", "Rabitabank" ed altri intermediari operanti nell'area dell'Asia Centrale;

-gli approfondimenti successivi avrebbero fatto emergere elementi particolarmente rilevanti e in particolare: i trasferimenti verso la ricorrente risultavano effettuati tramite la banca uzbeka Kapitalbank, *Persona_1* risultava titolare anche di un conto presso ALFA BANK, la quale è inserita nell'elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive europee;

-la stessa documentazione prodotta dalla ricorrente e dall'ex marito ha confermato che i proventi dell'attività imprenditoriale di *Per_1* venivano accreditati su un conto ALFA BANK e che il conto uzbeko veniva utilizzato per trasferire tali somme verso l'Italia a causa delle limitazioni esistenti sui trasferimenti internazionali provenienti dalla Federazione Russa;

-questi elementi integrano significativi indizi di una possibile triangolazione di fondi finalizzata ad aggirare il sistema sanzionatorio europeo;

-alla luce di tali risultanze, *Controparte_1* era obbligata a intervenire in esecuzione degli obblighi derivanti dai Regolamenti UE n. 269/2014 -e in particolare l'art. 2- e n. 833/2014 -e in particolare l'art. 5 bis bis- e quindi il congelamento è stato disposto il 17 giugno 2026 e la misura è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 23 giugno 2026.

Le banche resistenti deducono:

-l'insussistenza del *fumus*, osservando che il blocco non dipende dalla nazionalità russa della cliente, ma deriva dall'esistenza di molteplici indizi del possibile collegamento con fondi transitati attraverso ALFA BANK e che la banca si è limitata ad adempiere ai propri obblighi normativi;

-l'insussistenza del *periculum in mora* sostenendo che tutti i danni prospettati dalla ricorrente sono essenzialmente economici, patrimoniali e suscettibili di pieno ristoro per equivalente;

-la mancata prova di una situazione di assoluto bisogno, dell'assenza di fonti alternative di sostentamento e di un reale rischio di perdita dell'abitazione poiché non sarebbe stato notificato alcuno sfratto, non risulterebbero procedure esecutive o risoluzione del contratto di locazione e le utenze, le imposte e gli altri debiti costituiscono obbligazioni economiche recuperabili successivamente;

-infine, che il 10 settembre 2026 la banca ha comunicato alla ricorrente le modalità per richiedere al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF l'autorizzazione allo scongelamento delle somme.

Orbene, ritiene il Tribunale che le domande cautelari proposte siano fondate.

Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le

tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Ritiene in primo luogo il Tribunale che nella fattispecie in esame sussista il presupposto del *fumus boni iuris*.

Ed invero costituiscono, anzitutto, circostanze pacifiche quelle secondo cui né la ricorrente *Parte_1* né l'ex marito *Controparte_3* risultano essere persone i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al Regolamento europeo n. 269/2014 oppure al Regolamento Europeo n. 833/2014.

Inoltre, le misure previste dal Consiglio europeo nel 2014 non riguardano indiscriminatamente tutti i cittadini russi ovvero qualunque società, entità o organismo russo, ma come ben precisato nel "considerando (4)" del Regolamento n. 269/2014 "Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC, che dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, comprese le azioni sul futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell'allegato di tale decisione."

Tali elenchi vengono continuamente aggiornati dall'autorità competente.

L'articolo 3 del Regolamento n. 269/2014 dispone in particolare che:

*"1. L'allegato I comprende:*

*a) le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano tali azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;*

*b) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;*

*c) le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento;*

*d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;*

*e) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbas;*

*f) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; o*

*g) imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina;*

*h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi: i) che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento, o dei regolamenti (UE) n. 692/2014 ( 1 ), (UE) n. 833/2014 ( 2 ) o (UE) 2022/263 ( 3 ) del Consiglio ovvero delle decisioni 2014/145/PESC ( 4 ), 2014/386/PESC ( 5 ), 2014/512/PESC ( 6 ) o (PESC) 2022/266 ( 7 ) del Consiglio; o ii) o altrimenti vanificano significativamente tali disposizioni*

[omissis ... lett. sino a n)]

*2. L'allegato I include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.*

*3. L'allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.".*

Pertanto, occorre verificare, per potere attribuire agli intermediari finanziari il potere/dovere di procedere a misure di cd. congelamento di beni, che le fattispecie concrete possano essere sussunte nei casi previsti dalla normativa europea.

Le resistenti affermano che, tenuto conto di quanto dichiarato dal Rezvanov, ex marito della ricorrente, in data 11.5.2026 e 20.5.2026 (v. doc. nn. 19 e 20 resistenti) – ovvero che è il legale rappresentante di una società operante nel settore della gestione e intermediazione sportiva e che i compensi e gli importi derivanti dai contratti e dalle attività della società sono accreditati sul conto corrente a lui intestato presso la Alfa Bank, banca russa, e che, a causa delle limitazioni relative ai trasferimenti bancari internazionali dalla Russia all'Italia, utilizza un conto corrente a lui intestato in Uzbekistan per effettuare i trasferimenti vero l'Italia, e di effettuare regolarmente trasferimenti di denaro destinati al mantenimento dei due figli rispettivamente di anni 21 e 17, che vivono a Milano con la madre- hanno proceduto a bloccare i conti ai sensi degli artt. 2 e 9 del Regolamento europeo n. 269/2014 poiché Alfa Bank è inserita nell'elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive dei due citati regolamenti.

Osserva il Tribunale che l'articolo 2 del Regolamento n. 269/2014 dispone che:

*"1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato I.*

*2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio."*

Ebbene, la banca russa Alfa Bank non risulta essere inserita tra le "Entità" dell'elenco di cui all'Allegato I del Regolamento n. 269/2014.

La stessa risulta soltanto essere indicata quale "entità associata" rispetto a due persone indicate ai nn. 880 e 882 dell'elenco Persone, composto allo stato da 2110 nominativi.

Non può, pertanto, ritenersi che essa Alfa Bank sia un'"entità o organismo elencati nell'Allegato I".

D'altro canto, dalla lettura di tale Allegato, risulta -a titolo esemplificativo- che l'entità Rosoboronexport, pur comparendo come entità associata ad una persona fisica di quelle in elenco, a sua volta compare comunque anche tra l'elenco della Entità, composto allo stato da 992 soggetti.

Ed allora, non essendo la banca Alfa Bank elencata nell'allegato I non può venire in rilievo non solo l'articolo 2 ma neppure l'articolo 9 del Regolamento n. 269/2014, il quale dispone che: *"1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.".*

In relazione al Regolamento europeo n. 833/2014, rileva il Tribunale che non può venire in applicazione l'articolo 5 *bis bis*, il quale dispone che: "*1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:*

*a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;*

*b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure*

*c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo."*

Ed invero, la norma fa espresso riferimento a soggetti di cui all'allegato XIX e in tale allegato non risulta la Alfa Bank.

L'indicazione espressa della Alfa Bank risulta, invece, nel diverso allegato XII di tale Regolamento con riferimento -tuttavia- alle condotte previste da altra norma e in particolare dall'articolo 5 paragrafo 2 il quale dispone che "[…] *2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:*

*a) qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che*

*agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.".*

Tali ultime condotte non risultano in alcun modo ascrivibili alla ricorrente o all'ex marito, né sono state ipotizzate dalle resistenti.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che sussista il *fumus boni iuris* poiché nessuna norma dei Regolamenti europei n. 269/2014 e n. 833/2014 imponeva o consentiva il congelamento o il blocco o altra misura relativa ai conti correnti e agli strumenti di pagamento della ricorrente.

Sussiste, altresì, nella fattispecie in esame il presupposto del *periculum in mora.*

E' ben vero che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. viene richiesto a tutela di un credito di denaro, e quindi di un diritto avente ad oggetto un bene fungibile, e pertanto non sarebbe irreparabile, di per sé, il danno conseguente al ritardo o all'inadempimento di obbligazioni suscettibili di soddisfazione per equivalente pecuniario.

Tuttavia sono tutelabili con il provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c. anche i crediti di natura pecuniaria allorquando sia dedotta ed offerta la prova dell'irreparabilità del pregiudizio, costituita dall'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno e in particolare la prospettazione che il mancato incameramento attuale di una somma è tale da determinare ad esempio uno stato di difficoltà, crisi o di sofferenza economica che incida o possa incidere su diritti personali compreso il diritto alla salute.

D'altronde lo stesso Regolamento europeo n. 269/2014 all'articolo 4 prevede che *"1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:*

*a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;*

*... ".*

Il protratto blocco integrale dei conti correnti e degli strumenti di pagamento ha inevitabilmente inciso e incide tuttora sui bisogni primari della ricorrente e dei suoi due figli conviventi, di cui peraltro uno ancora minorenne, atteso che non si riescono a pagare il canone di locazione e le spese condominiali dell'abitazione familiare -pari al 1.7.2026 ad euro 7.710,71 (v. doc. n. 23 ricorrente), i premi di assicurazione per la Polizza salute (v. doc. n. 25 ricorrente), le spese scolastiche dei figli, la rata fiscale in scadenza -pari al 20.7.2026 ad euro 6.667,59 (v. doc. n. 26 ricorrente)-; le bollette per luce, assicurazione auto e telefono.

Ritiene il Tribunale, quindi, che la Rezvanova abbia dedotto e provato l'irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui invoca la cautela nel senso che gli strumenti risarcitori meramente pecuniari per la riparazione dei pregiudizi sofferti non appaiono in grado di assicurare all'esito del giudizio di merito una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito.

Pertanto, nella fattispecie in esame sussistono sia il requisito del *fumus boni iuris* sia il requisito del *periculum in mora* che impongono l'accoglimento delle domande cautelari proposte.

Ne consegue che vanno ordinati, sia ad *Controparte_1* sia a *Controparte_2* l'immediata riattivazione e il pieno sblocco di tutti i rapporti bancari e degli strumenti di pagamento intestati a *Parte_1*

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, le resistenti vanno condannate a rimborsare in solido alla ricorrente le spese come liquidate in dispositivo.

Visti gli artt. 700 e 669 *octies* c.p.c.

**P.Q.M.**

**-ordina** ad *Controparte_1* l'immediata riattivazione e il pieno sblocco di tutti i rapporti bancari e degli strumenti di pagamento intestati a *Parte_1*

*[...]* ivi inclusi il conto corrente n. 77199/1000/00012473, IBAN IT25W0306901789100000012473, il conto corrente n. 77199/1000/00016332, IBAN IT02U0306901789100000016332, il deposito amministrato n. 77199/3100/05497431, la XME Debit Card Mastercard nominativa n. 5397680021013205, la carta prepagata Superflash n. 5342070025457945 e la carta prepagata Flash nominativa n. 5305148002745139;

**-ordina** a *Controparte_2* l'immediata riattivazione e il pieno sblocco di tutti i rapporti bancari e degli strumenti di pagamento intestati a *Parte_1* ivi inclusi il conto corrente n. 0067/00710170 e la carta di debito n. 5397860201066932;

**-condanna** *Controparte_1* e *Controparte_2* *[...]* rimborsare, in solido, a *Parte_1* le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.513,00, di cui euro 4.227,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Si comunichi.

Milano, 23 ottobre 2026

Il Giudice
dott. Guido Macripò